



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

REPUBBLICA ITALIANA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE IMPIEGO DEL SISTEMA DIBAWATT.

Rep. n. 1040 del 30/11/2011 Atto soggetto a registrazione in caso d'uso.

PREMESSO:

- che Sorgenia Menowatt è una Società del Gruppo Sorgenia S.p.A., primario gruppo operante nel mercato libero e fornitore a livello nazionale di energia elettrica e gas naturale, con ampia presenza sul territorio nazionale, in grado di garantire le migliori soluzioni di fornitura ai clienti presenti sul libero mercato, agevolando l'ottimizzazione dei consumi e assicurando benefici economici sulla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale;
- che Sorgenia Menowatt è un operatore nel settore della pubblica illuminazione con particolare riferimento alla produzione e commercializzazione di un alimentatore elettronico denominato Dibawatt;
- che il Dibawatt è un alimentatore elettronico tutelato da privativa industriale (brevetto), le cui caratteristiche tecniche, prescrizioni d'installazione e d'uso sono state illustrate e trasmesse da Sorgenia Menowatt al COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI e da questo recepite e comprese;
- che Sorgenia Menowatt è accreditata come E.S.Co. presso l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG);
- che la Sorgenia Menowatt ha ricevuto dal COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI tutte le informazioni relative alla consistenza dell'impianto di pubblica illuminazione comunale (numero di punti luce, tipologia di lampade e potenza delle stesse);
- che sulla base delle succitate informazioni la Sorgenia Menowatt ha presentato al COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI uno studio tecnico-economico teso ad ottenere risparmi energetici sui consumi di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, attraverso l'applicazione sull'impianto di pubblica illuminazione stesso dei propri apparati Dibawatt;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 08/09/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata, il COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI ha approvato la proposta formulata dalla Sorgenia Menowatt, di cui al precedente punto;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 139 del 21/11/2011 è stato definitivamente affidato l'appalto del servizio alla Società SORGENIA MENOWATT S.r.l., con sede in Via Bolivia, n. 55 - 63066 Grottammare (AP) per l'importo annuo di € 76.243,04 IVA di legge esclusa;
- che le parti intendono formalizzare, a mezzo di apposito contratto di appalto, le norme e le condizioni per l'espletamento del servizio in oggetto;

tutto ciò premesso

L'anno Duemilaundici, il giorno TRENTA.....(30) del mese di NOVEMBRE..., presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Casciano dei Bagni,

tra

il Geom. Riccardo Fè nato a San Quirico d'Orcia (SI) il 17/03/1955, Responsabile del Servizio Tecnico, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di San Casciano dei Bagni avente sede legale a San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica, n.4 (Partita IVA 00226360527), che rappresenta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 110, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in esecuzione al Decreto Sindacale n. 4 del 16 Marzo 2010,

e

Il Sig. Adriano Maroni, nato a Ripatransone (AP), il 18 novembre 1961, in qualità di legale rappresentante della Società SORGENIA MENOWATT S.r.l., (di seguito denominata per brevità Sorgenia Menowatt) con sede legale in Via Bolivia n. 55 - 63066 Grottammare (AP), avente il seguente numero di Partita IVA 01384070445,

si conviene e si stipula

di approvare, riconoscere e confermare tutte le condizioni di seguito enunciate:



Art.1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto

Il presente Contratto ha come oggetto la vendita e l'installazione da parte di Sorgenia Menowatt di:
N° 593 Dibawatt in totale come da dettaglio seguente:

- N° 232 Dibawatt N70 per lampade da 70W al Sodio Alta Pressione
- N° 339 Dibawatt N100 per lampade da 100W al Sodio Alta Pressione
- N° 22 Dibawatt N150 per lampade da 150W al Sodio Alta Pressione
- N° 12 Dibawatt N70 gratuitamente offerta da Sorgenia Menowatt S.r.l.

e N° 593 lampade al Sodio alta Pressione in totale (di marca e modello a discrezione di Sorgenia Menowatt) in sostituzione delle lampade attualmente presenti sui punti luce sui quali sarà installato il Dibawatt, come da dettaglio seguente:

- N° 232 lampade da 70W al Sodio Alta Pressione
- N° 339 lampade da 100W al Sodio Alta Pressione
- N° 22 lampade da 150W al Sodio Alta Pressione

Fornitura di n.° 303 portalamпада E40

compresa nella fornitura anche l'installazione a cura di Sorgenia Menowatt o di Società terze da essa incaricate che agiranno in subappalto, ai sensi dell'art 118 del D.Lgs. 163/2006, dei suddetti N° 593 Dibawatt e delle suddette N° 593 lampade al Sodio Alta Pressione che andranno in sostituzione delle lampade attualmente presenti sui punti luce sui quali sarà installato il Dibawatt.

Art. 3. Condizioni di vendita

La Sorgenia Menowatt vende al COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI, che in persona come in comparizione accetta, quanto descritto in dettaglio nel precedente Articolo 2. Oggetto - con pagamento definito al successivo articolo 4. Modalità e tempistiche di pagamento.

La Sorgenia Menowatt garantisce che i materiali che saranno forniti sono corrispondenti alle specifiche tecniche di cui allo studio tecnico-economico richiamato in premessa.

Art. 4. Modalità e tempistiche di pagamento

La Sorgenia Menowatt S.r.l. si impegna ad evadere le prestazioni, oggetto del presente contratto, nel totale rispetto delle modalità e dei tempi in esso previsti.

Il COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI, come sopra rappresentato, si impegna a versare a Sorgenia Menowatt s.r.l. la somma di € 92.254,08 IVA di legge inclusa, con bonifico bancario, in unica soluzione al termine dei lavori, fermo restando il contratto quinquennale di manutenzione con Sorgenia Menowatt s.r.l.

Ai sensi dell'art.143 del D.P.R. 207/2010 il saldo del corrispettivo del contratto sarà pagato entro 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori mentre in caso di leasing il pagamento della prima rata sarà effettuato entro 45 giorni sempre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

I termini restano sospesi in attesa della verifica prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza 18/01/2008 n. 40 e in attesa del DURC (comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori), che l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 118 comma 6 e 6-bis del D.Lgs. 163/2006. In caso di ritardato pagamento per colpa del Comune appaltante, sarà applicato l'art. 144 del citato D.P.R. n. 207/2010.

Art.5. Obblighi di Sorgenia Menowatt


La Sorgenia Menowatt si impegna a consegnare la fornitura in oggetto, nonché ad espletare le relative prestazioni di installazione, entro 35 giorni lavorativi (calcolati su base lunedì-venerdì) dall'autorizzazione al subappalto concessa alla ditta subappaltatrice da parte del Comune di San Casciano dei Bagni, ex art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e art. 11 del presente contratto, con l'impegno di Sorgenia Menowatt s.r.l. a richiedere l'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla firma del contratto. L'onere del trasporto è a carico della Sorgenia Menowatt.

La penale per ogni giorno di ritardo, non giustificato dall'amministrazione appaltante, oltre il termine finale predetto, è fissata nel **1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale. Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le modalità previste dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010;.

Il COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI si impegna a comunicare alla Sorgenia Menowatt il luogo di destinazione e di rimessaggio dei materiali oggetto del contratto.

Il COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI si impegna a comunicare alla Sorgenia Menowatt il luogo di rimessaggio dei materiali rimossi non trattenuti da Sorgenia Menowatt.

Le parti concordano fin d'ora che Sorgenia Menowatt si farà parte diligente nell'installare tutti i materiali oggetto del Contratto nell'impianto di pubblica illuminazione comunale, salvo i casi in cui le caratteristiche tecniche dei punti luce esistenti e/o particolari condizioni ambientali e strutturali dell'impianto stesso non ne rendano impossibile l'installazione stessa. In via esemplificativa e non esaustiva si citano tali casi: dimensioni ridotte dell'apparecchio di illuminazione; dimensioni ridotte dello spazio riservato all'installazione del Dibawatt tali che ne pregiudichino l'installazione e la funzionalità secondo le prescrizioni tecniche vigenti; presenza di lampade non collegabili all'apparato Dibawatt, allocazione dei punti luce tali da pregiudicare la



sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività tecniche. I casi che non rendono possibile l'installazione del Dibawatt sono comunque già stati valutati nella formulazione dell'offerta.

Le parti concordano fin d'ora che l'intervento tecnico effettuato dalla Sorgenia Menowatt, o da Società terze da essa incaricate, sarà relativo unicamente all'oggetto del Contratto che qui si richiama in sintesi: "installazione di apparati Dibawatt, lampade al Sodio Alta Pressione installati su punti luce dell'impianto di pubblica illuminazione del COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI".

Restano pertanto esclusi tutti gli interventi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: adeguamento e messa a norma, sistemazione o sostituzione cavi, morsettiere, porta lampade, cavi di alimentazione, rimozioni morsettiere sul palo, portelle di chiusura sul palo, corpi illuminanti o parti di essi, messa a terra, operazioni di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.

Le parti concordano fin d'ora che gli interventi sopra citati potranno essere effettuati da Sorgenia Menowatt a titolo oneroso e a seguito di separata negoziazione.

La Sorgenia Menowatt non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, scioperi e/o serratte, terremoti, alluvioni ed altri eventi simili che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione all'accordo di vendita nei tempi concordati.

Art. 6. Rispetto della proposta di risparmio energetico

La Sorgenia Menowatt garantisce l'effettivo conseguimento del risparmio di consumi energetici (unità di misura KWh) sull'impianto di pubblica illuminazione comunale nella misura di almeno il 53,15% al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) coincidenza tra le informazioni fornite dal COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI ed impiegate da Sorgenia Menowatt per la redazione dello studio tecnico-economico che ha determinato il valore di risparmio energetico atteso, come richiamato nelle premesse del Contratto, e la situazione riscontrata negli impianti stessi all'atto dell'installazione dei materiali.

In via esemplificativa e non esaustiva si citano:

☞ numero e potenza delle lampade;

- tipologia delle lampade;
- numero dei punti luce;

b) completa installazione di tutti gli apparati Dibawatt e delle lampade oggetto del Contratto e riportati nello studio tecnico-economico richiamato nelle premesse;

c) coincidenza tra il numero di ore di accensione degli impianti di pubblica illuminazione comunali prima dell'installazione dei materiali e dopo. Le parti concordano che tale valore sarà quello stabilito dalla delibera n°52/04 dell'Autorità Energia Elettrica e Gas ("Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica");

d) mantenimento nel tempo dei prodotti installati sull'impianto di pubblica illuminazione.

A tale proposito resta pattuito tra le parti che il numero e la tipologia dei materiali oggetto del Contratto dovranno essere identici a quelli forniti ed installati. Il Comune si impegna quindi a non modificare e/o disinstallare i prodotti forniti senza preventiva comunicazione scritta alla Sorgenia Menowatt.

Nel caso che il risparmio conseguito nel quinquennio contrattuale risulti in misura inferiore al valore indicato al 1° comma del presente articolo, pur verificandosi le condizioni sopra previste, Sorgenia Menowatt rimborserà al termine del contratto al Comune di San Casciano dei Bagni la somma corrispondente alla differenza fra il beneficio economico previsto dal presente contratto e quello effettivamente conseguito.

Art. 7. Garanzia sul prodotto Dibawatt e manutenzione

La garanzia copre il prodotto e il funzionamento del Dibawatt per il periodo di 60 mesi dalla data di installazione.

Durante questo periodo Sorgenia Menowatt sostituirà o riparerà gratuitamente il prodotto Dibawatt o le parti di esso che risulteranno difettose per cause ben accertate di fabbricazione, esclusa la disinstallazione del prodotto guasto e l'installazione del prodotto nuovo.

La garanzia non si applica per i guasti dovuti a negligenza, imperizia nell'uso e/o per i prodotti che risulteranno essere manomessi, con evidenza di tentativi di riparazione, impiegati per usi non specifici, senza targhetta di identificazione nonché guasti per dolo, incuria, cattiva conservazione in magazzino, sovralimentazioni della rete elettrica, calamità naturali eccezionali (fulmini, inondazioni, incendi, crolli, ecc.), infiltrazioni di liquidi e simili nei corpi illuminanti dove sono installati i prodotti forniti (apparati Dibawatt e/o lampade), e comunque a causa di forza maggiore.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- installazione in condizioni non previste dalla relativa scheda tecnica;
- errati collegamenti elettrici e/o meccanici,

se ricorrenti dopo la prima installazione effettuata da Sorgenia Menowatt o da soggetti terzi da essa incaricati.

La Sorgenia Menowatt, dal momento della consegna e fino alla completa installazione del materiale, rimane esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare al COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI, ai suoi dipendenti e/o terzi dall'uso e dal non uso delle apparecchiature.

Parimenti Sorgenia Menowatt rimane esonerata da danneggiamenti e/o furti subiti dal materiale consegnato al COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI e da questo custodito.



Al termine dell'installazione dei materiali, la manutenzione ordinaria e straordinaria verrà curata dal COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI secondo proprie politiche tecnico-amministrative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia integralmente alla normativa vigente.

Art. 8. Modifiche e variazioni

Eventuali modifiche e variazioni del presente Contratto saranno efficaci solo e unicamente se predisposte in forma scritta e sottoscritte dalle Parti.

Art. 9. Responsabilità, assicurazioni obbligatorie e garanzie

La Sorgenia Menowatt assume la totale responsabilità di danni cagionati a persone, animali e cose, sia dai propri dipendenti che dai materiali di sua proprietà, durante l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine la Sorgenia Menowatt ha prodotto:

a) la Polizza di Assicurazione n. 656.036.0000900513 del 03/11/2011 della Compagnia Vittoria Assicurazioni Agenzia di San Benedetto del Tronto 656, per una somma assicurata di € 100.000,00 che, ai sensi dell'Art. 125 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e per effetto dell'Art. 129 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006, copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo di 500.000 Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa è obbligatoriamente conforme alla polizza tipo di cui al Decreto Interministeriale Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123.

b) la garanzia prevista dall'Art. 113 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. 026786/D del 28 settembre 2011, conforme alla polizza tipo di cui al Decreto Interministeriale Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123, rilasciata da Elite insurance company Ltd, Europort, a ciò autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, per l'importo di € 4.613,00. pari al 5% dell'importo dei lavori, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fidejussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'Art. 123 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'Art. 113 comma 3 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. .

(Ai sensi dell'Art. 40 comma 7 e dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. N° 163/2006 e s.m.i., le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di qualità conforme alle norme Europee della serie Uni Cei Iso 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la garanzia fidejussoria di cui all'Art. 113 comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. è ridotta, per le imprese certificate, del 50%. producendo copia della relativa certificazione di qualità A tal proposito Sorgenia Menowatt s.r.l. produce copia della certificazione di qualità);


c) la Polizza ALL RISKS n. 0000022256 del 18/11/2011 per l'importo assicurato di € 77.000,00 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione ARIS di Roma a garanzia di eventuali danni materiali e diretti causati agli impianti oggetto del presente contratto, per un periodo annuale con impegno da parte di Sorgenia Menowatt di rinnovarla alla scadenza per un periodo di 5 (cinque) anni. I danni assicurati sono indicati nella convenzione assicurativa n. 022224 allegata alla suddetta polizza.

Il COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI esonera espressamente la Sorgenia Menowatt, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni procurati a persone, animali o cose derivanti dagli impianti di illuminazione pubblica in quanto essi sono e rimangono in carico al Comune stesso e sotto la sua responsabilità di conduzione diretta ed indiretta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente si rinvia integralmente alla normativa vigente.

Art. 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La Sorgenia Menowatt deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.



La Sorgenia Menowatt è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La Sorgenia Menowatt è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente si rinvia integralmente alla normativa vigente.

Art. 11. Adempimenti relativi al subappalto

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto, o cottimo, o nolo a caldo, l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante, copia del contratto concluso con l'impresa sub-cessionaria, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori di subappalto. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo del 30% dell'importo della categoria prevalente (art. 170 del D.P.R. 207/2010) oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto fra appaltatore e sub-cessionario, che non deve risultare inferiore all'80% dei prezzi unitari netti risultanti dall'aggiudicazione.

Art. 12. Adempimenti in materia di sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni di cui gli artt. 18 e 94 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 nonché ai requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori e alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza, il tutto regolato dal suddetto D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Ai sensi dell'art. 131 comma 2 let. b) del D. Lgs. 163/2006 la ditta appaltatrice ha prodotto il Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Art. 131 comma 2 lett. c) del D. Lgs n° 163/2006 che formano parte integrante del presente contratto d'appalto e senza i quali i contratti sono nulli ai sensi dell'Art. 131 comma 5 del D. Lgs n° 163/2006. Sulla consistenza e sull'osservanza del medesimo vigilerà il responsabile dei lavori della stazione appaltante. Le violazioni alle norme di sicurezza medesimo, per responsabilità dell'appaltatore, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

Art. 13. Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del D.L. 152/1991, convertito nella Legge n. 203/1991, è assolutamente vietata la cessione del contratto d'appalto.

Art. 14. Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto la Sorgenia Menowatt elegge domicilio presso le Sede Municipale. Tutte le comunicazioni dovranno pervenire obbligatoriamente anche a Sorgenia Menowatt via fax al n. 0735 591006 o mezzo posta certificata all'indirizzo sorgeniamenowatt@legalmail.it e dovranno essere preventivamente anticipate. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore dal Responsabile dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

Art. 15. Clausola risolutiva espressa

Le parti concordano che in caso di inadempienza contrattuale per cause di forza maggiore il presente Contratto si risolverà con espressa rinuncia di ogni richiesta di risarcimento danni patiti e patienti nei confronti della Sorgenia Menowatt.

Art. 16. Registrazione

Agli effetti della registrazione le parti dichiarano che il presente atto ha per oggetto lavori soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto è da registrarsi solo in caso d'uso e con imposta fissa, ai sensi dell'art.5, comma 2, e dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972 N° 634.

Art. 17. Trattamento reciproco di dati

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle Parti acquisiti in sede di negoziazione e conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:

- a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla customer satisfaction ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche autorità;
- b) i Dati Personali verranno comunicati unicamente da/a consulenti delle Parti o da/a soggetti dalle Parti incaricati dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al punto a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
- c) il conferimento, da parte del Comune alla Sorgenia Menowatt, dei dati riguardanti i risultati di risparmio conseguiti è obbligatorio;
- d) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all'Articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.



Art. 18. Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed ai sensi dell'art.7 "Modifiche alla legge 13 agosto, n°136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 17 dicembre 2010 n°217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n°187 Misure urgenti in materia di sicurezza", il cliente COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI dichiara che i codici CIG e CUP sono i seguenti: CIG: 31892593C8 CUP: E19E11000580005.

2. La Sorgenia Menowatt si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta del contratto.

3. La Sorgenia Menowatt dichiara che, ai sensi delle disposizioni delle leggi sopra richiamate, il conto dedicato è il seguente:

Conto corrente bancario IBAN IT 02 A 05550 24400 000000550619 presso BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA.

Delegato ad operare sul conto: Bani Riccardo nato a Pisa (PI) il 2 agosto 1962 e residente in Milano via Vincenzo Viviani n°12 C.F. BNARCR62M02G702R;

delegato ad operare sul conto: Maroni Adriano nato a Ripatransone (AP) il 18 novembre 1961 e residente a Ripatransone (AP) in C.da Sant'Egidio n°4 C.F. MRNDRN61S18H321N;

delegato ad operare sul conto: Marcucci Roberto nato a Roma (RM) il 19 marzo 1963 e residente a Grottammare (AP) in via Marconi n°150 C.F. MRCRRT63C19H501T.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/08/2007 n. 123 nonché dell'Art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e dell'Art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, il personale dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per le Imprese con meno di dieci dipendenti si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'Art. 6 della legge 123/2007. La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 della L. 123/2007 e dell'Art. 6 della legge 136/2010.

Ai sensi dell'Art. 4 della legge 13/08/2010 n. 136 la bolla di consegna del materiale utilizzato per l'attività del cantiere deve indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.

L'inadempienza agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 costituisce causa di risoluzione del contratto. Tali obblighi, a pena la nullità assoluta, devono essere inseriti anche nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori, servizi e forniture pubbliche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 19. Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente Contratto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Montepulciano.

Art. 20. Clausole finali

- I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
- Ai sensi dell'art. 10, 1° comma del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Geom. Riccardo Fè - Responsabile del Servizio Tecnico, il quale dovrà provvedere alle incombenze dettagliate all'art. 10 del D. Lgs. 163/2006.
- Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010, del D.Lgs. 81/2008, del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato e alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto che le parti medesime le approvano, rimossa ogni eccezione.
- Ad integrazione dell'art. 9 punto c) si da atto che la polizza All Risks ivi indicata decorre dalla data di consegna dei lavori ultimati per il periodo di 5 (cinque) anni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
(Geom. Riccardo Fè)



Per Sorgenia Menowatt srl



SORGENIA SRL
MENOWATT

MENOWATT